

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

TRA

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO – DIPARTIMENTO DI

INFORMATICA (DI.UNITO)

Finalizzato allo sviluppo e applicazione di lessici affettivi per condurre

una “Sentiment Analysis in Agricoltura” (SENT-AGRI)

il CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (di seguito denominato “CREA”) con sede

legale in Via della Navicella, 2-4 00184 - Roma, codice fiscale n.

97231970589, rappresentato dal Direttore Generale del CREA, Dott. Stefano

Vaccari, nato a Roma il 4 agosto del 1963, delegato alla sottoscrizione degli

Accordi di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) tra il CREA e altre

Amministrazioni pubbliche secondo i criteri indicati nella delibera del Consiglio

di Amministrazione del CREA n. 10 del 12 marzo 2021 (prot. 91055 del 2 aprile

2021), domiciliato per la carica nella sede sopra indicata,

e

il DIPARTIMENTO DI INFORMATICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

TORINO (di seguito “DI.UNITO o “Parte”), avente sede legale in Torino, via

	Verdi, 8 e operativa in corso Svizzera, 185, C.F. 80088230018, P. IVA	
	02099550010, così rappresentati:	
	- dalla Direttrice Prof.ssa Susanna Donatelli, nata a Modena il 25 giugno	
	1960, domiciliata per il presente atto presso la sede del Dipartimento di	
	Informatica, in Torino, Corso Svizzera, 185, nominato con D.R. 3791 del	
	26/09/2018 e autorizzata alla stipula del presente accordo di collaborazione a	
	seguito di approvazione con delibera del Consiglio di Dipartimento di	
	Informatica del 26/11/2021;	
	- e dalla dott.ssa Antonella Trombetta Direttrice della Direzione Ricerca	
	e Terza missione, nata a Torino il 6/10/1970, per quanto di competenza e per	
	quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di	
	Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.	
	3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla	
	stipulazione del contratto;	
	domiciliati entrambi, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento	
	di Informatica.	
	(Di seguito, collettivamente, indicate anche come le "Parti")	
	Premesso che	
	A) Il CREA:	
	- istituito con D. Lgs. n. 454/99 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della legge	
	23 dicembre 2014, n. 190, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle	
	politiche agricole, alimentari e forestali, è un ente nazionale di ricerca e	
	sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo,	
	agroindustriale, ittico e forestale, che attraverso la distribuzione di Centri e	
	strutture di ricerca e sperimentazione agraria su tutto il territorio nazionale,	
	2	

svolge attività multisettoriali al fine del raggiungimento dei propri fini

istituzionali;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità

istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione

con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche

pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti

dell'ordinamento vigente;

- opera nel campo della ricerca nell'agro-alimentare e seguendo un

approccio multidisciplinare è interessato ad acquisire, sviluppare ed

applicare metodologie di ricerca nei settori di propria attività, stabilendo

contatti con enti che abbiano interessi di ricerca comune;

- attraverso il contributo considerevole dei suoi dodici Centri in cui è

articolato, distribuiti su tutto il territorio nazionale, svolge attività di ricerca

con la finalità di sviluppare percorsi di innovazione tecnologica al fine di

aumentare la competitività dei sistemi agro-alimentari, agro-industriali;

- utilizzando l'approccio multidisciplinare, ha condotto anche a valorizzare

l'ambito socioeconomico e valutarne gli impatti sull'intero settore

agroalimentare. In tal senso il CREA, attraverso la formazione di un recente

gruppo di lavoro che opera a supporto dell'Ufficio di Statistica del CREA dal

nome *Social Media Analytics in Agricoltura - SMS-Agri* sta avendo

l'ambizione di analizzare automaticamente i dati testuali riguardanti le più

rilevanti tematiche in Agricoltura raccolti dai principali social media presenti

nel web (i.e., Analisi di Big-Data testuali in Agricoltura) e, quindi, indirizzare

il CREA sempre più verso tecniche di analisi statistico-computazionali di

avanguardia per un mondo sempre più digitalizzato e una Pubblica

Amministrazione sempre più al servizio di cittadini e imprese.

B) il DI.UNITO:

- è uno dei 27 dipartimenti dell'Università degli Studi di Torino, una tra le maggiori Università italiane con circa 80.000 studenti, 3.900 impiegati tra docenti e personale tecnico/amministrativo, 1.800 studenti di dottorato e ricercatori Post-Doc. Secondo il ranking internazionale ARWU, UniTo si trova tra le 300 migliori università su 1.200 ed al secondo posto tra le università italiane; 55esima su oltre 600 istituzioni nel mondo, e seconda tra le italiane, nel ranking GreenMetrics 2018, sui temi della sostenibilità ambientale e sociale delle attività e infrastrutture accademiche.

- il gruppo di ricerca Computazione Centrata sui Contenuti (*Content-Centered Computing group*, <https://cs.unito.it/do/gruppi.pl/Show?id=453y>) del DI.UNITO incarna una decennale esperienza in temi legati all'Elaborazione del Linguaggio Naturale. Negli ultimi anni, il gruppo, di cui sono membri i proponenti del presente accordo, ha contribuito costantemente allo sviluppo di risorse linguistiche e di tecnologie per l'elaborazione automatica della lingua italiana, coprendo un ampio spettro di temi di ricerca, tra cui l'analisi sintattica (<http://www.di.unito.it/~tutreeb/>) e l'analisi del sentimento (*sentiment analysis*) e dei discorsi d'odio online (<http://hatespeech.di.unito.it/>) e lo studio computazionale del linguaggio dei social media (<http://twita.di.unito.it/>).

- è interessato a sviluppare forme di cooperazione di ricerca con ambienti esterni qualificati, dispone delle strutture necessarie nonché delle risorse idonee a svolgere attività di ricerca ed è disponibile ad eseguire le medesime per conto terzi secondo quanto previsto dall'art. 66 del D.P.R. 382/80 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Considerato che

- entrambe le Parti si dichiarano disponibili ad instaurare un rapporto di collaborazione sui temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, le fasi, i tempi di realizzazione e la ripartizione dei rispettivi oneri esecutivi ed economici;

- l'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. stabilisce che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge";

- il presente accordo soddisfa le condizioni previste dall'art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e che, pertanto, le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

- è interesse delle parti svolgere congiuntamente, nello specifico, attività di ricerca nell'ambito dell'analisi automatica del linguaggio naturale finalizzata allo sviluppo e all'applicazione di lessici affettivi e metodologie di *Deep Learning* per condurre una *Sentiment Analysis* sul web in Agricoltura;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse e i considerata sopra riportate, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto e Finalità

Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento per garantire un effettivo perseguimento delle politiche e dei compiti istituzionali loro affidati. Le Parti si impongono come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari che umani, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.

Il presente Accordo di collaborazione è finalizzato al perseguimento dei comuni obiettivi di collaborare per la realizzazione di iniziative di studio, ricerca e divulgazione scientifica, partecipazione a bandi di finanziamento, supervisione congiunta di dottorati di ricerca, stage e tirocini in ambito di analisi automatica del linguaggio naturale finalizzata allo sviluppo e all'applicazione di lessici affettivi per condurre una *Sentiment Analysis (i.e., polarizzazione del linguaggio naturale)* in Agricoltura con metodi basati sul dizionario e sul *Deep Learning*, al fine di produrre risultati di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie computazionali.

Art. 3 – Responsabili delle Parti

Il CREA individua come responsabile dell'esecuzione del presente Accordo il Dott. Marco Vassallo

Il DI.UNITO individua come responsabile dell'esecuzione del presente Accordo il Dott. Valerio Basile

Art. 4 – Attività delle Parti

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente

realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, il CREA e il DI.UNITO si impegnano

vicendevolmente:

- ad una scrittura congiunta di idee progettuali sull'analisi del linguaggio

naturale in Agricoltura in special modo sulla *Sentiment Analysis*;

- alla ricerca e sviluppo di nuovi lessici affettivi in Agricoltura e loro

automatizzazione;

- all'attivazione da parte di DI.UNITO di borse di ricerca e dottorati, e alla

previsione di una supervisione dei dottorati, stage e tirocini, eventualmente

includendo periodi di visita presso il CREA.

Art. 5 – Modalità di esecuzione delle attività

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le Parti potranno

prevedere la stesura di eventuali Accordi/Convenzioni operative.

Gli Accordi/Convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le

procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole Parti che vi

aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture

nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità

giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la

collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Per l'attività oggetto del presente Accordo e degli eventuali

Accordi/Convenzioni attuative, le Parti metteranno a disposizione, nelle

rispettive sedi, i propri locali, le attrezzature e il materiale scientifico, nei limiti

della loro disponibilità. Lo sviluppo di lessici affettivi in Agricoltura, saranno

coordinati dal CREA, mentre l'aspetto linguistico e computazionale dal

DI.UNITO. Le competenze messe a disposizione dal CREA sono di carattere

statistico applicativo nell'ambito socio-economico in Agricoltura, mentre quelle

del DI.UNITO sono di tipo interdisciplinare linguistico e informatico.

Art. 6 – Oneri connessi all'attuazione dell'Accordo

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti.

Ciascuna delle Parti sopporterà i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza, eventualmente definiti negli Accordi/Convenzioni operativi/e di cui all'art. 5. Tali oneri saranno riconosciuti a titolo di rimborso spese e senza che gli stessi costituiscano alcuna forma di corrispettivo e saranno utilizzati integralmente per spese concernenti, strettamente ed esclusivamente alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.

Art. 7 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il *know-how* forniti da ciascuna parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente nell'ambito dell'Accordo in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, tali risultati saranno di proprietà di tutte le Parti.

Le Parti potranno pubblicare o presentare in relazioni o documenti di qualsiasi tipo i risultati conseguiti, citando con opportuni riferimenti la collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei

propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 9 – Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di 36 mesi.

Le Parti concordano che le attività, al netto di eventuali eventi comportanti sopravvenute esigenze o cagionate da cause di forza maggiore, dovranno concludersi entro massimo il 31 dicembre del 2024.

Le Parti comunque concordano che qualsiasi modifica dovrà essere per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 10 – Loghi

Ciascuna delle Parti non potrà utilizzare i marchi, le denominazioni e/o i segni distintivi dell'altra Parte senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte e/o direttamente dei soggetti legittimi titolari di tali marchi, denominazioni e/o segni distintivi.

Ciascuna Parte manterrà in ogni caso l'esclusiva titolarità dei propri marchi e l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi concessa all'altra Parte

non potrà in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o concessione di alcun diritto sui marchi medesimi.

Art. 11 – Riservatezza e trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità espressa da ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

L'obbligo non concerne le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio. Ciascuna delle Parti è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Le Parti, inoltre, dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo. Le Parti si impegnano all'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e nel Reg. (UE) n. 679/2016 e si impegnano sin da ora, qualora se ne verificasse la necessità, a stipulare un successivo specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento e dei rispettivi Responsabili. Nell'eventualità che la gestione e la tutela di codesti

dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di Contitolarità / Titolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti. ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità nei confronti dei soggetti interessati, ovvero, qualora per l'esecuzione del presente Accordo sia necessario trattare, l'uno per conto dell'altra Parte, dati personali di terzi, da specifiche clausole a norma dell'art. 28 del GDPR.

Art. 12 – Responsabilità civile e sicurezza

Le Parti dichiarano di essere in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il personale assegnato allo svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Inoltre, le Parti dichiarano di attenersi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto delle convenzioni e/o degli Accordi attuativi, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

Art. 13 – Diritto di recesso

Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o a

mezzo PEC. Il recesso non avrà effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 14 – Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 15 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti medesima, trovano applicazione le disposizioni del Codice civile.

Art. 16 – Comunicazioni

Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo, le Parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata e gli indirizzi di posta elettronica dei referenti per le attività sono i seguenti:

- per il CREA, crea@pec.crea.gov.it; marco.vassallo@crea.gov.it;
- per il DI.UNITO: dipinfo@pec.unito.it; valerio.basile@unito.it.

Art. 17 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, Legge n. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2, parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. n. 642/1972, le spese di bollo del presente Accordo sono a carico del CREA per complessivi euro 64,00 (euro 16 ogni 4 pagine, arrotondando al multiplo di quattro superiore), che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il CREA

Il Direttore Generale

Dott. Stefano Vaccari

Per l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Il Direttore del Dipartimento di Informatica

Prof.ssa Susanna DONATELLI

La Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione

Dott.ssa Antonella TROMBETTA

Per presa visione/accettazione il Resp. Scientifico

Dott. Valerio BASILE